

SPAGNA**Il Tribunale costituzionale ritiene legittima la mancata corresponsione del “*complemento de maternidad*” alle donne lavoratrici che abbiano optato per il pensionamento anticipato**

26/11/2018

La seconda disposizione finale della legge n. 48/2015, del 29 ottobre, recante il bilancio generale dello Stato per il 2016, ha novellato la normativa previdenziale introducendo un “*complemento de maternidad*” da corrispondere alle donne che abbiano avuto due o più figli (biologici od adottati), titolari di pensioni contributive di anzianità, vedovanza o di incapacità permanente maturate dal 1° gennaio 2016. La maggiorazione prevista dal legislatore è: pari al 5% dell’importo della pensione spettante, se si avevano due figli; del 10%, se i figli erano tre; del 15%, in caso di quattro o più figli. La misura, volta a riconoscere il “contributo demografico” (*sic*) di queste donne alla previdenza sociale, nonché a ridurre il divario pensionistico di genere, è stata ben accolta dall’opinione pubblica, mentre a livello dottrinale¹ e politico si sono posti non pochi interrogativi, da un lato, sull’efficacia reale di questo tipo di misure per risolvere i problemi strutturali sopra elencati e, dall’altro, sui possibili contrasti con il principio di eguaglianza. Si è, inoltre, ritenuta auspicabile *de lege ferenda* l’estensione del *contributo* alle madri di un solo figlio².

Il *complemento de maternidad* è attualmente disciplinato nell’art. 60 del *texto refundido* della legge generale della previdenza sociale, approvata con regio decreto legislativo n. 8/2015³, del 30 ottobre. Il comma 4 esclude la maggiorazione della pensione quando la donna lavoratrice abbia optato volontariamente per il pensionamento anticipato⁴.

Il Tribunale costituzionale è stato adito in via incidentale in merito alla legittimità dell’art. 60, comma 4. Il giudice *a quo* riteneva che la norma potesse porsi in contrasto con il principio di

¹ Per ulteriori approfondimenti, v. M.L. DE LA FLOR FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la pensión de jubilación desde una óptica de género: el nuevo complemento por maternidad*, in *Revista de Derecho Social*, n. 76, ottobre 2016, 107-132; I. DE LA CORTE CALA, *Cuestiones constitucionales sobre el complemento por maternidad. Un estudio comparado con el Derecho de Unión Europea y sus antecedentes jurisprudenciales*, in *Foro español de laboristas*, 2016, <https://forelab.com/wp-content/uploads/premios/2016/FINALISTA-2016-Cuestiones-constitucionales-sobre-el-complemento-por-maternidad-Ignacio-de-la-Corte-Cala.pdf>; R. GRANELL PÉREZ – C. SALVADOR CIFRE, *Complemento demográfico por maternidad (CDM): Objetivos, resultados y consecuencias*, relazione al XXV Encuentro de Economía Pública (Valencia, 25-26 gennaio 2018), https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=25EEB&paper_id=129.

² V. il resoconto della riunione della *Comision de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo* del 4 settembre 2018, in *Diario de sesiones del Congreso de los diputados*, XII Legislatura, n. 583, 2018, http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-583.PDF, 20, 45.

³ Il testo è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11724>.

⁴ Il legislatore ha previsto l’esclusione anche in caso di pensionamento parziale.

eguaglianza (art. 14 Cost.), poiché il diverso trattamento tra le donne che accedono alla pensione nel tempo ordinario e quelle che vi accedono prima non sarebbe giustificato.

L'ATC 114/2018, del 16 ottobre, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato⁵.

Il *plenum* ha constatato che il legislatore ha istituito il *complemento de maternidad* per riconoscere il contributo demografico delle madri lavoratrici alla previdenza sociale e, da questo punto di vista, la situazione di entrambe le categorie suddette sarebbe identica. Tuttavia, la misura risponde anche ad una seconda finalità, in quanto si riconosce il fatto che il loro periodo utile ai fini della maturazione della pensione (la cc.dd. *carrera de seguro*) si vede ridotto per le difficoltà derivate della conciliazione della vita lavorativa con la maternità. Lo scopo della misura è, quindi, compensare le madri che, per la loro dedizione alla cura dei figli, e nonostante il loro proposito di avere la carriera professionale più lunga possibile, non hanno potuto contribuire al sistema della previdenza sociale per un numero di anni pari al resto dei lavoratori.

Di conseguenza, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha ritenuto ragionevole⁶ che il legislatore, entro il margine di libertà riconosciutegli dalla Costituzione, abbia optato per escludere che il *complemento de maternidad* sia corrisposto alla donna lavoratrice che, pur potendo contribuire alla previdenza sociale più a lungo, abbia optato per il pensionamento anticipato volontario di cui all'art. 208 della legge generale della previdenza sociale⁷. La disparità di trattamento introdotta dal legislatore ha, dunque, una giustificazione oggettiva e ragionevole e non viola l'art. 14 Cost.

L'ordinanza reca le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré e di María Luisa Balaguer Callejón, favorevoli all'ammissibilità del ricorso poiché vi erano fondati motivi per sostenere la violazione dell'art. 14 Cost. Valdés Dal-Ré ha, inoltre, criticato l'utilizzo assai ricorrente dell'ampio margine di libertà del legislatore, nonché delle "circostanze socioeconomiche", per giustificare le sue scelte in materia previdenziale, mentre Balaguer Callejón, nel ribadire che l'art. 60, comma 4, è a suo avviso una disposizione intrinsecamente discriminatoria, ha ribadito la necessità di adottare una prospettiva di genere per l'interpretazione delle norme giuridiche.

Carmen Guerrero Picó

⁵ Il testo dell'ordinanza è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15849. Il relativo comunicato stampa può essere consultato alla pagina https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_105/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20105-2018.pdf.

⁶ V. il FJ 3.

⁷ Il *complemento de maternidad* viene corrisposto, invece, nel caso in cui la donna lavoratrice sia rientrata nel pensionamento anticipato per causa non imputabile alla sua volontà (art. 207 della legge generale della previdenza sociale).